



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n. 19/GST del 17 gennaio 2024

## GIUDICE SPORTIVO

### GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

#### GARE DEL 7/ 1/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **Gara del 7/ 1/2024 ATLANTIS - TOTAL FOOTBALL CLUB**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Total football Club, con il quale la stessa ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento del calciatore appartenente alla società Atlantis sig. Lanni Antonio (nato il 6.7.2002). Ritualmente evocata, la reclamata Atlantis ha presentato memorie difensive; espletata la rituale attività istruttoria il reclamo risulta fondato, infatti dagli accertamenti effettuati presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta essere stato tesserato dalla compagine Atlantis in data successiva alla disputa della gara ossia far data dal 11.1.2024, P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.67 C.G.S. alle società interessate accoglie il reclamo e per l'effetto, infligge la punizione sportiva della perdita della gara ex art.10 C.G.S. con il punteggio di 0/3 alla società Atlantis, ancora in applicazione dell'art.8 lettere b) e art.9 lettera h) l'ammenda di euro 150.00 e l'inibizione del dirigente accompagnatore sig. Forino Carmine fino al 24.01.2024 conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U., nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**

**Avv. Marco Cardito**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

ATLANTIS

#### **AMMENDA**

Euro 150,00 ATLANTIS

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 1/2024**

FORINO CARMINE

(ATLANTIS)

# **GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 FEMMINILI**

**GARE DEL 7/ 1/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 7/ 1/2024 REAL FORIO 2014 - SORRENTO CALCIO 1945**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Sorrento Calcio 1945 con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della mancata partenza dei collegamenti marittimi; ritualmente evocata la controparte non ha presentato memorie difensive; esaminata la documentazione depositata dalla Sorrento Calcio 1945, consistente in materiale attestante la mancanza di collegamenti marittimi, la stessa può ritenersi sufficiente ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 C.G.S. DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**  
**Avv. Marco Cardito**

# **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE MASCHILE**

**GARE DEL 7/ 1/2024**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

## **Gara del 7/ 1/2024 BARANO CALCIO - DI ROBERTO**

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Di Roberto con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa della mancata partenza dei collegamenti marittimi; ritualmente evocata la controparte non ha presentato memorie difensive; esaminata la documentazione depositata dalla Di Roberto, consistente in materiale attestante la mancanza di collegamenti marittimi, la stessa può ritenersi sufficiente ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 C.G.S. DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo**  
**Avv. Marco Cardito**

**Pubblicato in NAPOLI il 17 gennaio 2024**

**Il Segretario**  
**Giuseppe Aversano**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**